

Allegato al bando “Procedura competitiva di tipo negoziato riservata a cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 381/1991 per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Brescia per il Settore Cultura e Turismo.

CAPITOLATO D’ONERI

Procedura competitiva di tipo negoziato riservata a cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/1991 per l'affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Brescia per il Settore Cultura e Turismo.

(in esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n.123 del 18 dicembre 2014).

Art. 1 – Prestazioni

L’oggetto della presente gara consiste nella realizzazione del servizio di supporto alla gestione dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Brescia per il Settore Cultura e Turismo rientrante nella categoria 26” “Servizi ricreativi culturali e sportivi” finalizzato al supporto delle attività di competenza del Settore Cultura e Turismo, come sotto indicati.

Le attività si svolgeranno negli uffici allestiti presso il Settore Cultura e Turismo (P.zza Del Foro, 6 a Brescia).

Le modalità di esecuzione di tali attività s’intendono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 381/1991.

I servizi richiesti sono connessi alle attività di gestione dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di brescia nei termini così meglio descritti:

- Informazioni sulle emergenze, storico-artistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sportive della Città di Brescia, del territorio provinciale e della Regione Lombardia;
- Informazioni sull’offerta dei servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
- Informazioni su parcheggi e logistica, trasporti/shuttle aeroporti;
- Diffusione materiale promozionale sulla città di Brescia e della sua provincia;
- Informazioni sull’organizzazione dei Servizi sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
- Collaborazione con i competenti uffici del Settore Cultura e Turismo nella raccolta dei dati richiesti da Regione Lombardia;
- Redazione e aggiornamento dei calendari delle manifestazioni ricorrenti annuali, mensili di eventi speciali ed una newsletter settimanale;
- Raccolta, aggiornamento e pubblicazione on line di dati relativi all’attività dell’Ufficio.

Gli Operatori saranno costantemente in contatto con il pubblico evadendo le richieste che verranno rivolte utilizzando il vasto database in possesso dell’Ufficio, la rete internet e/o indirizzando l’utente ad Uffici e strutture competenti.

Il servizio viene svolto in un arco temporale di 48 ore settimanali (dal martedì alla domenica compresa – dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per tutto il periodo di durata della convenzione.

Il servizio verrà erogato parzialmente, ed esattamente dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nei giorni di Pasqua e di Pasquetta.

La sede dell’Ufficio è in Piazza del Foro n. 6 - Brescia.

Art. 2 – Staff

Tenuto conto della complessità delle attività affidate, il servizio dovrà essere realizzato da un numero di operatori adeguato. Il personale erogatore del servizio dovrà possedere i requisiti come da Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2005:

“Il personale a contatto con il pubblico deve possedere nozioni essenziali sulle caratteristiche del territorio e sulle sue attrattive turistiche e culturali ed essere in grado di sostenere una conversazione

su argomenti relativi alle funzioni da svolgere in almeno due lingue comunitario oltre all'italiano, deve inoltre avere una conoscenza dei programmi informativi".

Gli operatori pertanto dovranno possedere:

- conoscenza lingua inglese (scritta e orale)
- conoscenza di una seconda lingua straniera (scritta e orale) tra tedesco, francese e spagnolo;
- conoscenza elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici, enogastronomici della città di Brescia e della sua provincia;
- conoscenza delle caratteristiche artistiche e storiche dei principali beni monumentali, religiosi ed archeologici della città di Brescia e della sua provincia;
- conoscenza sotto il profilo storico ed artistico delle principali opere d'arte esposte al pubblico nei musei e nelle gallerie pubbliche della città di Brescia e della sua provincia;
- nozioni generali della Regione Lombardia;
- buona capacità relazionale con il pubblico sia al telefono che direttamente;
- padronanza con PC e WEB applicativi Word e Excel.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicataria dovrà fornire i curricula in formato europeo dei componenti dello staff, dai quali risulti il possesso dei requisiti sopra indicati.

In corso di esecuzione della convenzione, l'esecutore s'impegna a non modificare la composizione del gruppo di lavoro proposto né nel numero né nella persona dei singoli componenti, se non in accordo con il Settore Cultura e Turismo.

Qualora l'esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando i nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impiegare in sostituzione. In ogni caso i nuovi componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti sostituiti.

Il committente si riserva il diritto di richiedere all'esecutore l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio.

Art. 3 – Condizione e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara esclusivamente i seguenti soggetti iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

a) cooperative sociali singolarmente che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/1991 iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge n. 381/1991;

b) i consorzi di cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 381/1991, iscritti agli albi regionali. Il consorzio dovrà dichiarare nell'offerta quale cooperativa sociale di tipo B svolgerà i servizi, salvo che vengano realizzati direttamente dal consorzio stesso.

L'esecutore si impegna al mantenimento della percentuale di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/1991.

È fatto divieto alle concorrenti di partecipare singolarmente, qualora partecipino alla gara in un consorzio.

La concorrente dovrà risultare in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 per la partecipazione agli appalti pubblici di servizi oltre ad aver realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quelli oggetto del bando a favore di amministrazioni pubbliche o destinatari privati per un importo complessivo netto pari almeno alla metà della base d'asta, attestati a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, mediante presentazione dei relativi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni medesime ovvero, nel caso di committenti privati, mediante dichiarazione di questi ultimi.

Art. 4 – Importo a base d'asta

Il costo complessivo stimato per la realizzazione dei servizi richiesti e posto quale importo a base d'asta ammonta a € 32.000,00.= (oltre IVA di legge 22% per un totale di € 39.040,00).

Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione della convenzione.

Sono comprese spese di ogni genere e quant'altro necessario a conseguire il miglior risultato, nonché gli oneri propri per la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008.

Gli oneri della sicurezza di cui all'articolo 26, comma 5, del d.lgs. 81/2008 ed alla Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008 sono pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.

L'importo del contratto potrà essere ridotto o aumentato fino ad un quinto ai sensi dell'articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" qualora, nel corso dell'esecuzione dello stesso, il committente ne ravviserà le condizioni e la necessità. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per il committente che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna.

Art. 5 – Durata del rapporto contrattuale

I servizi saranno realizzati dal 01 marzo 2015 fino al 31 ottobre 2015.

Art. 6 – Procedura e criteri di aggiudicazione

I servizi verranno affidati con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La pubblicazione del bando e del presente capitolato non vincola la Provincia di Brescia, che si riserva la facoltà, sussistendo motivi di interesse pubblico e senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna, di annullare, sospendere, rinviare o revocare la procedura di gara.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'esecutore

L'esecutore si impegna:

- a) ad impegnare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità necessari alla corretta gestione delle stesse;
- b) ad organizzare e realizzare l'attività lavorativa impiegando in essa la/le persona/e in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della legge 381/91, rispetto alla/e quale/i viene previsto il progetto di inserimento lavorativo;
- c) ad applicare per il proprio personale dipendente contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolgono i servizi, risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) ad avvalersi, qualora fosse necessario coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nella realizzazione delle attività, di soci volontari nel rispetto dell'articolo 2 della legge 381/91, impegnandosi altresì a fornire il relativo elenco che dovrà essere aggiornato in caso di variazione dei relativi nominativi;
- e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- g) ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Brescia o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi;
- i) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nelle relazioni di cui alla lettera l);
- j) a trattare, con la dovuta riservatezza, tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal presente capitolato nonché dalla convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381/1991;
- l) a trasmettere alla Provincia, a conclusione della convenzione, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- m) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 vigente, rammentando che il mancato rispetto, da parte dell'esecutore, degli obblighi di tracciabilità finanziaria costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della stessa legge, causa di risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

Art. 8 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

All'atto della sottoscrizione della convenzione l'esecutore dovrà presentare un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ognuna delle persone svantaggiate. L'inserimento lavorativo dovrà avvenire entro 5 giorni dall'avvio delle attività. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono all'esecutore, nel rispetto del progetto d'inserimento personalizzato. L'esecutore dovrà presentare un report finale inerenti i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 9 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della convenzione, il committente potrà effettuare opportuni controlli per verificare la correttezza delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dell'esecutore e con i lavoratori svantaggiati coinvolti.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in appositi report, trasmessi anche all'esecutore.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Cultura e Turismo;

Art. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo del servizio ammonta a € ____,00 (_____) IVA compresa. La convenzione è stipulata a corpo e pertanto il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del vincolo contrattuale e si ritiene comprensivo di tutti gli oneri, delle spese e di quanto altro necessario alla perfetta esecuzione dei servizi.

Il pagamento avverrà mensilmente, previa assunzione di regolare fattura, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, dopo la verifica del corretto espletamento del servizio. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico bancario, previa presentazione del report sintetico inerente le attività realizzate nonché previa verifica della regolare esecuzione della convenzione e della regolarità contributiva attestata mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva "DURC".

Il saldo sarà erogato a scadenza contrattuale, previa emissione della relativa fattura nonché previa verifica della regolare esecuzione della convenzione e della regolarità contributiva attestata mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva “DURC”.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico collegandosi al portale delle fatture della Provincia di Brescia (indirizzo internet www.provincia.brescia.it/fatture), secondo le modalità indicate nell’ordinazione della prestazione (“buono d’ordine”).

Art. 11 – Cessione, subappalto e consorzi

È vietata, da parte dell’esecutore, la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del codice degli appalti.

In materia di subappalto si richiamano espressamente le disposizioni del menzionato articolo 118.

Nel caso di convenzione stipulata da un consorzio che si avvale di una cooperativa sociale per l’espletamento dei servizi affidati, l’eventuale sostituzione della cooperativa dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dà atto che la Provincia è il titolare del trattamento dei dati trattati nell’ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile “interno” del trattamento è il Direttore del Settore Cultura e Turismo e che i dati saranno trattati dal personale appositamente designato in qualità di “incaricato di trattamento” ai sensi di legge. L’esecutore, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle istruzioni impartite dal responsabile del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’esecutore sarà

designato quale “Responsabile del trattamento dei dati”, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento provinciale approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/2008.

Art. 13 – Risoluzione della convenzione

La convenzione potrà essere risolta da ciascuno dei contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento dell’esecutore;
- ritardo del pagamento del corrispettivo da parte del committente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 10, comma 2, del presente capitolato, ferma restando la possibilità dell’esecutore di porre l’eccezione di inadempimento prima di detto termine;
- mancato raggiungimento dell’obiettivo sociale previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. i);
- cessione a terzi dell’esecuzione dell’attività;
- subappalto delle attività senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;
- cancellazione dell’esecutore dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del committente, sulla base di un provvedimento motivato, di dare esecuzione alla convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte dell’esecutore sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, lett. c), e) e f) del presente capitolato.

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del comma 2 dell’articolo 1456 c.c., a mezzo di PEC.

Nei suddetti casi, la risoluzione della convenzione farà sorgere a favore del committente il diritto di affidare i servizi ad altro soggetto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese

sostenute dalla Provincia e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La convenzione potrà essere risolta altresì dal committente per motivi di pubblico interesse o per cause derivanti dai contenuti dei decreti attuativi della legge n. 56/2014 (riforma delle Province), fermo restando il riconoscimento delle spese sostenute.

Art. 14 – Responsabilità dell'esecutore

L'esecutore risponde direttamente dei danni a persone e a cose provocati nell'esecuzione dei servizi e resta a suo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il professionista incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia approvato con Deliberazione di giunta n. 405/2013 nella seduta del 20/12/2013, che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 16 – Penalità

L'esecutore, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dalla convenzione.

In caso di violazione delle disposizioni citate e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi non imputabile a causa di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, l'esecutore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata.

La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, la penalità si intende accettata.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto della convenzione.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell'esecutore, per ulteriori e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

Art. 17 – Controversie

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l'esecutore in relazione al rapporto convenzionale, comprese quelle inerenti alla validità del medesimo, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è deferita al Foro di Brescia.

Art. 18 – Spese contrattuali

La convenzione, redatta per scrittura privata in doppio originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e le relative spese sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 19– Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Brescia, lì 31/12/2014

f.to Il Direttore del Settore Cultura e Turismo

(Dott.ssa Simona Zambelli)

— — ———